

N. 5.374 di Repertorio N. 4.365 di Raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 27 (ventisette) del mese di gennaio;

alle ore undici e minuti quarantacinque

a Udine, in Via Sabbadini n.c. 31, nella Sala Pasolini presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

avanti a me notaio Francesca D'Angelo, residente a Udine ed iscritto nel Collegio Notarile di detta città;

è presente:

Buricelli Sergio, nato a Udine (UD) il 27 ottobre 1973, il quale mi dichiara di essere residente a Tavagnacco (UD) in Via Feletto n.c. 31/A e che il proprio codice fiscale è BRC SRG 73R27 L483G;

mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente regionale dell'associazione denominata

"SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata, "C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.", con sede a Gemona del Friuli (UD), Via IV Novembre n.c. 38, codice fiscale 93008660305, partita IVA 03028410300, iscritta al numero 708 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 20 della L.R. 23/2012.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea regionale straordinaria della predetta associazione.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, lo stesso signor Buricelli Sergio, il quale in tale veste constatata e mi fa constare che:

- è stata regolarmente convocata in unica convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, mediante avviso spedito ai sensi di statuto, l'assemblea regionale straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Modifica da Associazione di Promozione Sociale (APS) ad Organizzazione di Volontariato (ODV) e conseguente approvazione del nuovo statuto dell'Associazione adeguato alla disciplina del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";

2) Richiesta del riconoscimento della personalità giuridica e relativi adempimenti;

- sono presenti n. trenta aventi diritto su totali n. 33 (trentatré) aventi diritto e, precisamente, quelli risultanti dall'elenco che, previa espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal comparente medesimo e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A",

REGISTRATO a
UDINE
il 01/02/2024
al n° 1901
Serie 1/T
esatti € 245,00

per formarne parte integrante;

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Dichiara, pertanto, la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 23 dello statuto (il quale prevede che l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è legalmente costituita quando sono presenti i tre quarti degli aventi diritto) ed atta perciò a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto, il Presidente rammenta ai presenti che l'assemblea regionale straordinaria tenutasi il 26 ottobre 2020, di cui al verbale di pari data, rep. n. 804/648, notaio rogante, registrato a Udine il 5 novembre 2020 al n. 18894 Serie 1T, aveva già deliberato alcune modifiche al vigente statuto al fine specifico di adeguarlo alle previsioni normative del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017.

Il Presidente continua illustrando ai presenti che:

- successivamente, con comunicazione ex art. 31, comma otto, D.M. 106/2020, inviata via posta elettronica certificata in data 2 novembre 2022 dal Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore della Regione autonoma Friuli Venezia, erano state rilevate alcune criticità sul testo di statuto approvato con il verbale sopra citato ed erano state richieste le modifiche necessarie per l'adeguamento ai requisiti previsti per l'iscrizione al RUNTS;

- nonostante le controdeduzioni presentate dall'associazione, la Regione non ha ritenuto possibile superare gli elementi ostativi già indicati con la predetta comunicazione e ha decretato di non procedere all'iscrizione dell'associazione "SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come risulta dal Decreto n. 362/GRFVG di data 5 gennaio 2023.

Il Presidente, sottolineando l'importanza per l'associazione di ottenere l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, illustra come sia necessario modificare nuovamente l'attuale statuto, proprio al fine di adeguarlo alle previsioni normative di cui al D.lgs. n. 117/2017, superando così le criticità rilevate dalla Regione e come, nel frattempo, siano emerse anche nuove esigenze operative legate soprattutto alla volontà dell'associazione di rientrare, nell'ambito delle ETS, nella categoria delle ODV, esigenze che richiedono ulteriori modifiche statutarie.

Il Presidente illustra quindi, sinteticamente, ai presenti le principali modifiche proposte allo statuto, modifiche, come già sopra illustrato, da un lato necessarie per rispettare i requisiti essenziali di cui al D.lgs. n. 117/2017 e, in particolare, agli artt. 32 e 33 per le Organizzazioni di Volontariato, compresa la modifica della denominazione dell'associazione da "SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata, "C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S." in "SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIULIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE", o, in forma abbreviata, "CNSAS FVG ODV", e dall'altro lato modifiche di corollario e coordinamento.

Il Presidente, dopo le opportune verifiche sulla legittimazione al voto dei presenti, invita l'assemblea alla votazione sulla proposta di modifica dello statuto.

Il medesimo mi dichiara che l'assemblea, dopo breve discussione, alla presenza di n. trenta aventi diritto di voto, e con:

Favorevoli n. trenta aventi diritto

Contrari n. zero aventi diritto

Astenuti n. zero aventi diritto

Nomi aventi diritto contrari: nessuno

Nomi aventi diritto astenuti: nessuno

con voto espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

di approvare il nuovo testo dello statuto composto di complessivi 41 (quarantuno) articoli, oltre alle norme di rinvio, alla norma transitoria e all'allegato A; tale statuto, previa espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal comparente medesimo e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti le motivazioni che suggerirebbero di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

Il Presidente propone, pertanto, all'assemblea di dare mandato al rappresentante legale pro-tempore di richiedere, personalmente o tramite professionisti dal medesimo delegati, il riconoscimento della personalità giuridica, con il potere di presentare la relativa domanda di iscrizione nel competente registro.

Il Presidente invita alla votazione e mi dichiara che l'assemblea, dopo breve discussione, alla presenza di n. trenta aventi diritto di voto, e con:

Favorevoli n. trenta aventi diritto

Contrari n. zero aventi diritto

Astenuti n. zero aventi diritto

Nomi aventi diritto contrari: nessuno

Nomi aventi diritto astenuti: nessuno

con voto espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

di dare mandato al rappresentante legale pro-tempore, con ogni più ampio potere, personalmente o tramite professionisti dal medesimo delegati, per presentare qualsiasi domanda e/o per compiere qualsiasi formalità si dovesse rendere necessaria per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, adottando eventualmente da solo, senza necessità di nuova convoca-

zione dell'assemblea, eventuali modifiche e/o adeguamenti che potrebbero venire richiesti dalle autorità competenti per ottenere detto riconoscimento mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore dodici e minuti venti.

Il comparente mi dichiara che l'associazione non è proprietaria di beni immobili.

Ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione il comparente mi dichiara, inoltre, che l'associazione è proprietaria degli automezzi indicati nell'elenco che, previa espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal comparente medesimo e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

Il comparente si dichiara edotto dell'obbligo a carico dell'associazione di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione degli automezzi di cui al sopra citato elenco entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna.

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamente da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me notaio letto al comparente, il quale con me notaio lo sottoscrive essendo le ore dodici e minuti venti.

Consta di 3 (tre) fogli per complessive pagine 4 (quattro) e fin qui della quinta ed ultima.

F.to Sergio Buricelli

-----Francesca D'Angelo notaio (L.S.)



Mucchi
Samporini

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA CNSAS FVG 27/01/2024									
cognome	nome	Presenza	Delega	data di nascita	località di nascita	stazione CNSAS			
Basso Bondini	Marco	X		07/12/1989	Udine	UDINE			
Buricelli	Sergio	X		27/10/1973	UDINE	UDINE			
Chinise	Marco			20/02/1995	Tolmezzo	FORNI DI SOPRA			
Colle Fontana	Mauro	X		14/01/1988	TOLMEZZO	SAPPADA			
Costanzo	Alessandro	X		23/04/1985	Trieste	TRIESTE			
Del Ben	Gianni	X	VEZZATO DAMIANO	08/08/1971	MANIAGO	MANIAGO			
Del Din	Pietro	X		22/03/1980	Maniago	MANIAGO			
Della Mea	Arrigo	X	COLLE FONTRANA MAURO	17/07/1987	TOLMEZZO	CAVE DEL PREDIL			
Faleschini	Denis	X	NOT IGOE	25/04/1979	TOLMEZZO	MOGGIO UDINESE			
Felici	Filippo	X	GOBESSI STEFANO	15/02/1975	PESARO	UDINE PORDENONE SP			
Fior	Alessandro	X	BASSO BONDINI MARCO	19/08/1992	Tolmezzo	FORNI AVOLTRI			
Flora	Gianfranco	X		20/10/1972	TOLMEZZO	FORNI AVOLTRI			
Foschiatti	Silvia	X		24/10/1969	MILANO	TRIESTE GORIZIA SP.			
Fratino	Silvano	X		02/10/1990	PORDENONE	VALCELLINA			
Fucci	Matteo	X		13/12/1993	PORDENONE	PORDENONE			
Gattel	Saul	X		18/04/1989	Montevarchi	PORDENONE			
Giordani	Giuseppe	X		29/09/1966	PORDENONE	VALCELLINA			
Gobessi	Stefano	X		02/02/1979	Udine	UDINE PORDENONE SP.			
Manca	Paolo	X	ROMANO ROCCO	21/01/1975	TRIESTE	TRIESTE GORIZIA SP.			
Martini	Silvio	X	PROTTI LUCIANO	07/05/1975	PORDENONE	VALCELLINA			
Mozzi	Filippo	X	PLAI ALESSANDRO	03/10/1990	Tolmezzo	FORNI AVOLTRI			
Not	Igor	X		06/11/1971	TO	MOGGIO UDINESE			
Onofrio	Luca	X	TOSETTO CHRISTIAN	26/04/1968	CASTIGLIONE DELLE	CAVE DEL PREDIL			
Patat	Raffaello	X		07/08/1968	UDINE	UDINE			
Pertot	Dean	X		30/11/1974	Postumia	TRIESTE GORIZIA SP.			
Plai	Alessandro	X	FOSCHIATTI SILVIA	04/07/1985	GEMONA DEL FRIULI	UDINE			
Protti	Luciano	X		29/07/1975	PORDENONE	VALCELLINA			
Romano	Rocco	X		17/03/1974	Trieste	TRIESTE GORIZIA SP.			
Serra	Saruale			22/06/1992	PIEVE DI CADORE	FORNI DI SOPRA			
Slama	Lorenzo	X		08/08/1978	TRIESTE	TRIESTE			
Taucer	Sebastiano			30/07/1983	Trieste	TRIESTE GORIZIA SP.			
Tosetto	Christian	X		11/03/1975	PIEVE DI CADORE	SAPPADA			
Vezzato	Damiano	X		16/10/1987	San Vito al Tagliamento	MANIAGO			

Handwritten signatures and initials above the table rows, including names like Mucchi, Samporini, and others.



Allegato " B " al N. 4365 di Raccolta-----

-----STATUTO-----

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIU-
-----LIA-----

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO
-----SETTORE-----

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - MARCHIO
----- FINALITÀ E OGGETTO -----

-----ART. 1 - DENOMINAZIONE-----

Ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del
Terzo Settore") e, in quanto compatibile, degli
articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché
ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto del Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (di
seguito "CNSAS"), è costituita un'associazione ri-
conosciuta che assume la denominazione "SOCCORSO
ALPINO E SPELEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIULIA ORGA-
NIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTO-
RE" o, in forma abbreviata, "CNSAS FVG ODV" (di
seguito l'"Associazione").-----

Come riportato dallo Statuto del CNSAS, quest'ul-
timo è una Sezione nazionale del Club Alpino Ita-
liano (in breve "CAI"), dotato di ampia autonomia
organizzativa, funzionale e patrimoniale, anche ai
sensi dell'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. 29 ot-
tobre 1999 n. 419.-----

Il CNSAS FVG ODV è un'associazione libera, apoli-
tica, apartitica e senza fini di lucro, ispirata
ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra
i soci aderenti nonché ai principi di democrazia e
uguaglianza.-----

-----ART. 2 - SEDE-----

L'Associazione opera prevalentemente nella Regione
Friuli Venezia Giulia e ha la propria sede legale
e amministrativa nel Comune di Gemona del Friuli
(UD).-----

Il trasferimento della sede legale nell'ambito
dello stesso Comune potrà avvenire con decisione
della Direzione regionale.-----

-----ART. 3 - DURATA-----

La durata dell'Associazione è a tempo indetermi-
nato.-----

-----ART. 4 - MARCHIO-----

Il CNSAS FVG ODV adotta il marchio costituito a
livello nazionale dal CNSAS con relativo simbolo
grafico, così come riportato dallo Statuto del
CNSAS.-----

In accompagnamento a detto marchio adotta la locu-
zione SERVIZIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA in

Scritto a mano

caratteri bianchi, inserita in una fascia di colore rosso che attornia il simbolo grafico del CNSAS, come da allegato sub A al presente Statuto, che identifica il CNSAS FVG ODV nei modi e nelle forme previste dal Regolamento generale del CNSAS.

-----ART. 5 - FINI E ATTIVITA'-----

L'Associazione è incaricata di svolgere ed attuare un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà e utilità sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 16 giugno 2017 n. 24, dalla Legge 26 gennaio 1963 n. 91, dalla Legge 24 dicembre 1985 n. 776, dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001 n. 74, dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, dal D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 97, oltre che riconosciuto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dal D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 e dalla Legge 11 agosto 2018 n. 96.

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge in via principale a favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, precisamente, interventi e prestazioni sanitarie e attività di protezione civile.--

L'Associazione si prefigge gli scopi stabiliti dall'articolo 2 dello Statuto del CNSAS e, in particolare, di:-----

a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale, anche in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza urgenza della Regione FVG, per i quali lo stesso CNSAS FVG ODV rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 16 giugno 2017 n. 24 e dell'articolo 2, comma 2, della Legge 21 marzo 2001 n. 74;-----

b) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche e degli

F. Lupatolo





sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio regionale;-----

c) effettuare, quale struttura organizzativa di carattere regionale del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;-----

d) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale, dalla Direzione nazionale, dalle Scuole nazionali del CNSAS e secondo quanto determinato dal CNSAS FVG ODV;-----

e) curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001 n. 74;-----

f) collaborare con la Regione Friuli Venezia Giulia, con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo.-----

L'Associazione attua quanto previsto ai punti precedenti prioritariamente attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio Sanitario regionale, con le strutture della Protezione Civile regionale, o sulla base della convenzione unica stipulata con la Regione FVG, come disposto all'articolo 6 della Legge Regionale 16 giugno 2017 n. 24.-----

L'Associazione, nell'ambito delle proprie competenze, attua quanto previsto dai punti precedenti anche attraverso specifiche convenzioni e protocolli stipulati con Enti privati o soggetti privati.-----

Il CNSAS FVG ODV, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, può aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi regionali, nazionali e internazionali, previa spe-

Supremo

cifica autorizzazione della Direzione nazionale per i livelli nazionale e internazionale, coerenti e compatibili con le proprie finalità.-----

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra richiamate e coerenti sia con le finalità sia con le attività di interesse generale dell'Associazione. Sarà cura della Direzione regionale definire la tipologia e le modalità di attuazione delle richiamate attività e le cui entrate saranno evidenziate nel documento di bilancio del CNSAS FVG ODV.-----

-----ART. 6 - SERVIZIO REGIONALE-----

Il CNSAS FVG ODV è un'articolazione regionale del CNSAS, al quale risponde nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai soci del CNSAS.--

-----ART. 7 - RACCOLTA FONDI-----

L'Associazione effettua, inoltre, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale di cui all'art. 5 sopra richiamate mediante lasciti di terzi, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; provvede, altresì, alla raccolta di fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

-----TITOLO 2 - SOCI -----

-----ART. 8 - SOCI-----

I soci del CNSAS FVG ODV, attraverso il sistema di rappresentanza di cui al TITOLO 4, determinano le scelte di indirizzo strategiche e gli obiettivi funzionali al raggiungimento delle finalità d'istituto e all'assolvimento degli obblighi di legge del Corpo, eleggendone gli organi.-----

I soci sono persone fisiche che, una volta superate le prove di selezione eventualmente previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'articolo 5 della Legge 21 marzo 2001 n. 74 e dai Piani formativi nazionali e regionali là individuati, svolgono in maniera continuativa l'attività prevalente di volontariato in nome e per conto del CNSAS FVG ODV principalmente a favore di terzi. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.---





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

-----ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO-----

È socio colui che, condividendo lo spirito solidaristico dell'Associazione, le sue finalità istituzionali, il rapporto e il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e responsabili, accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, abbia ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci del CNSAS e del CNSAS FVG ODV. Il socio è inquadrato nella stazione alpina o speleologica dove ha il domicilio prevalente. Lo status di socio decade in caso di mancata iscrizione, recesso o esclusione dal CAI, per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica o attitudinale, per esclusione o per limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni.-----

La qualità di socio non è trasmissibile.-----

I soci sono suddivisi in soci tecnici e soci collaboratori.-----

È socio tecnico, con limite di età fissato in 70 (settanta) anni, il socio che, avendo superato le prove di selezione previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'articolo 5 della L. 21 marzo 2001 n. 74 e dai Piani formativi del CNSAS e del CNSAS FVG ODV, consegue e mantiene, tramite attività formative e di verifica, una delle qualifiche previste così come espressamente specificato nel Regolamento generale del CNSAS.-----

È socio collaboratore quel socio che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche di cui al comma precedente, fa parte dell'Associazione per compiti di supporto logistico, organizzativo, amministrativo, con le funzioni esplicitate dal Regolamento generale del CNSAS.-----

Il socio gode del diritto di elettorato attivo e passivo nonché può assumere incarichi nel CNSAS.--

Ha, inoltre, diritto di partecipare alla vita associativa del CNSAS FVG ODV, di essere informato delle attività promosse dallo stesso, di operare in condizioni di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposto a controllo sanitario e sorveglianza sanitaria e sotto la copertura di idonee polizze assicurative, per gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale.-----

Il socio, nei casi previsti dal Regolamento generale del CNSAS, può ottenere il trasferimento ad altra struttura territoriale del CNSAS.-----

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali

Supplemento

previa domanda scritta e motivata. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.-- I soci possono, altresì, giovare di quanto disposto dalla Legge n. 162 del 12 febbraio 1992 e dal D.M. n. 379 del 24 marzo 1994, oltre che di quanto previsto dal D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1.----- L'operato e la condotta del socio devono sempre conformarsi ai principi e agli obblighi di seguito indicati:-----

1. svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili;---
2. la fiducia reciproca tra i soci e tra i soci ed i propri responsabili è l'elemento fondante l'appartenenza all'Associazione, la sicurezza nelle operazioni di soccorso e di addestramento e ogni altra attività svolta in nome e per conto dell'Associazione;-----
3. aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti assegnati dal proprio responsabile;-----
4. mantenere un adeguato livello addestrativo, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;-----
5. controllare e mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature e i materiali che gli sono assegnati per esclusive ragioni di servizio, segnalando qualsiasi difetto al proprio organo di riferimento o al suo delegato;-----
6. partecipare, oltre che agli eventi previsti per il ruolo ricoperto nel CNSAS, anche alle attività organizzate dalle strutture di appartenenza;-----
7. partecipare agli eventi addestrativi previsti dai piani formativi di riferimento, con esclusione di quanti rivestono incarichi dirigenziali di Presidente regionale.-----
8. astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al CNSAS per finalità estranee da quelle previste dal CNSAS FVG ODV evitando qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;-----
9. non svolgere al di fuori del CNSAS attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione regionale;-----
10. non intrattenere rapporti con gli organi di





stampa, non diffondere informazioni riguardo a operazioni di soccorso né pubblicare foto di esercitazioni/addestramenti o di attività di soccorso, se non la mera condivisione di quanto pubblicato tramite i canali ufficiali di comunicazione del CNSAS a livello nazionale, regionale e provinciale. Le suddette funzioni di diffusione di informazioni ed immagini spettano esclusivamente ai membri della Direzione regionale, autorizzati a dare anche specifiche deroghe ai singoli soci, e agli uffici stampa del CNSAS FVG ODV.-----

11. utilizzare i materiali e i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.-----

-----ART. 10 - STATUS PARTICOLARE DEL SOCIO-----

Il socio deve prestare la propria attività in modo prevalentemente volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 21 marzo 2001 n. 74.-----

Il CNSAS FVG ODV, in base a quanto concesso dall'articolo 17, comma 7, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dall'articolo 3, comma 2, della legge 21 marzo 2001 n. 74, può avvalersi di prestazioni derivate da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o da lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.-----

Il Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci del CNSAS definisce le figure e le attività indenizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.-----

---ART. 11 - REQUISITI DI AMMISSIONE DEL SOCIO---

Può presentare richiesta di ammissione al CNSAS FVG ODV per tramite della Direzione regionale colui che sia in possesso dei seguenti requisiti:---

a) maggiore età;-----

b) non aver superato il 45° (quarantacinquesimo) anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla Direzione regionale;-----

c) iscrizione in corso di validità al CAI;-----

d) non aver subito condanne passate in giudicato, come declinate dal Regolamento generale del CNSAS;

e) aver superato le prove di selezione, qualora previste dai regolamenti delle scuole di cui all'articolo 5 della Legge 21 marzo 2001 n. 74 e dai Piani formativi del CNSAS;-----

f) idoneità previste dal Regolamento generale del CNSAS che disciplina in dettaglio le modalità di ammissione e permanenza del socio nell'associazione.-----

La Direzione regionale, anche in base ai Regola-

Superbando

menti delle Scuole nazionali di cui all'articolo 5 della Legge 21 marzo 2001 n. 74, delibera l'ammissione del socio e la successiva iscrizione al CNSAS FVG ODV. L'eventuale delibera di diniego viene comunicata all'interessato entro 15 (quindici) giorni e deve contenere le risultanze previste dal punto e) del presente articolo.-----

-----ART. 12 - ATTIVITÀ DEI SOCI-----

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente dell'attività prestata dai propri soci in forma volontaria, libera e gratuita.-----

L'Associazione, in caso di particolare necessità, in presenza di prestazioni specifiche ad alto contenuto tecnico, amministrativo o gestionale ed al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente legislazione di riferimento, dalle convenzioni in essere di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 16 giugno 2017 n. 24 e da ogni altra convenzione formalmente stipulata dal CNSAS FVG ODV per il raggiungimento delle proprie finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme di legge vigenti nonché, preventivamente, dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai soci del CNSAS.-----

Ai soci spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di legge vigenti nonché, preventivamente, dal Regolamento economico finanziario, e in ottemperanza alle vigenti normative del settore.-----

Ai soci possono essere attribuite delle indennità, anche in base a quanto concesso dall'articolo 17, comma 7, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----

Il Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai soci del CNSAS definisce le figure e le attività indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.-----

TITOLO 3 - ASPIRANTI SOCCORRITORI, SOCCORRITORI

-----GIOVANI, RICONOSCIMENTI PARTICOLARI -----

-----ART. 13 - ASPIRANTI SOCCORRITORI-----

La richiesta di ammissione al CNSAS FVG ODV può essere preceduta da un periodo quale aspirante soccorritore.-----

Il richiedente, che detenga i requisiti di cui all'articolo 11, assume la qualifica di aspirante

F. M. M. M.





soccorritore, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio, così come espressamente specificato nel Regolamento generale del CNSAS, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per la successiva iscrizione quale socio e la copertura assicurativa.-----

Lo status di aspirante soccorritore può durare al massimo tre anni.-----

-----ART. 14 - SOCCORRITORI GIOVANI-----

È soccorritore giovane la persona fisica con iscrizione al CAI in corso di validità, di età compresa tra i 14 (quattordici) e i 19 (diciannove) anni compiuti, che desidera apprendere le tecniche e i valori volontaristici e solidaristici del CNSAS. La disciplina è descritta al successivo Titolo 6.-----

-----ART. 15 - SOCCORRITORI EMERITI-----

È soccorritore emerito il soggetto che, all'atto della cessazione dei propri ruoli all'interno dell'Associazione, si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio. La nomina del soccorritore emerito avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del CNSAS. Il soccorritore emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.-----

-----ART. 16 - SOCCORRITORI ONORARI-----

È soccorritore onorario la persona fisica o giuridica, l'ente o l'associazione senza scopo di lucro che si sia particolarmente distinta nel sostegno del soccorso alpino e speleologico e dei suoi valori fondanti. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale del CNSAS.-----
Il soccorritore onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.-----

-----ART. 17 - SOCCORRITORI BENEMERITI-----

È soccorritore benemerito la persona fisica, l'ente o l'associazione senza scopo di lucro che abbia fattivamente contribuito alle attività del CNSAS a livello nazionale, regionale o provinciale. La nomina avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del CNSAS.-----
Il soccorritore benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.-----

Supremo

-----TITOLO 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA -----
-----ART. 18 - ORGANI CENTRALI E PERIFERICI-----
Sono organi del CNSAS FVG ODV:-----
a) l'Assemblea regionale;-----
b) la Direzione regionale;-----
c) il Presidente regionale;-----
d) i Consigli di Zona;-----
e) i Delegati di Zona;-----
f) le Stazioni di Soccorso;-----
g) i Capi Stazione;-----
h) l'Organo di controllo e di Revisione legale dei conti.-----
ART. 19 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI
Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene espressamente previsto che:-----
1. le cariche di Capo Stazione, Delegato di Zona, Presidente regionale e Presidente nazionale e i rispettivi Vice sono reciprocamente incompatibili;
2. le cariche di Capo Stazione, Delegato di Zona, Presidente regionale e Presidente nazionale e i rispettivi Vice sono, altresì, incompatibili con quelle degli Organi di controllo e di Revisore legale dei conti, del Collegio dei Probiviri, oltre che con i Direttori delle Scuole nazionali e regionali;-----
3. le cariche di Presidente nazionale, Presidente regionale e relativi Vice sono sempre incompatibili con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS e del CNSAS FVG ODV, di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci del CNSAS;-----
4. le cariche di Vice Presidente regionale, Delegato di Zona e Vice Delegato di Zona, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS e del CNSAS FVG ODV, identificate dal Regolamento di cui al punto precedente, sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del Corpo e dell'Associazione, qualora queste risultino indennizzate.-----
Il Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai soci del CNSAS, disciplina tra le altre, nel dettaglio, le suddette incompatibilità: il divieto di cumulo di cariche, l'ammontare delle indennità percepite, l'incompatibilità e il conflitto di interessi delle cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative o professionali esercitate al di





fuori dell'Associazione.-----
Eventuali deroghe vengono stabilite ed attuate
dalla sola Direzione nazionale del CNSAS.-----

-----ART. 20 - ASSEMBLEA REGIONALE-----

L'Assemblea regionale è l'organo sovrano e delibe-
rativo dell'Associazione.-----

L'Assemblea è composta dal Presidente regionale,
che la presiede, dai Vice Presidenti regionali,
dai Delegati e dai Vice Delegati di Zona, dai Capi
Stazione e dai Vice Capi Stazione vicari. I rap-
presentanti aggiuntivi per l'Assemblea nazionale
partecipano ai lavori dell'Assemblea regionale,
senza diritto di voto. Essa viene convocata dal
Presidente regionale almeno 2 (due) volte
all'anno, la prima entro il 30 (trenta) aprile e
la seconda entro il 20 (venti) dicembre, o ogni
qualvolta si renda necessario esaminare problemi e
assumere decisioni di particolare importanza in
ordine all'organizzazione e alla gestione del
CNSAS FVG ODV.-----

Le deliberazioni sono vincolanti per la Direzione
regionale, per i Consigli di Zona e per le Stazio-
ni di soccorso.-----

Le funzioni dell'Assemblea regionale sono:-----

- a) eleggere e revocare il Presidente regionale e i
Vice Presidenti regionali;-----
- b) eleggere e revocare uno o più rappresentanti
aggiuntivi per l'Assemblea nazionale;-----
- c) nominare e revocare i membri dell'Organo di
controllo;-----
- d) nominare e revocare il soggetto incaricato del-
la Revisione legale dei conti ove previsto dalla
normativa vigente;-----
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti
degli organi sociali e promuovere azioni di re-
sponsabilità nei loro confronti;-----
- f) approvare e modificare il presente Statuto e i
Regolamenti regionali;-----
- g) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio
preventivo secondo le regole dettate dal successi-
vo Titolo 7;-----
- h) su indicazione della Direzione regionale, deli-
berare sulla destinazione dell'eventuale avanzo di
gestione, mantenendo comunque l'assenza di ogni
fine di lucro e finalizzando lo stesso espressa-
mente agli scopi istituzionali del CNSAS FVG ODV;-----
- i) approvare le linee programmatiche
dell'Associazione predisposte dalla Direzione re-
gionale;-----
- j) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni

Supra

immobili e mobili registrati nell'ambito delle attività espressamente riconducibili all'art. 5 del presente Statuto;-----

k) sciogliere o istituire una Stazione di Soccorso;-----

l) proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona di Soccorso ai sensi dello Statuto del CNSAS;

m) deliberare sullo scioglimento del CNSAS FVG ODV, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 39.-----

Tutti i soci possono assistere alle adunanze dell'Assemblea regionale.-----

Le modalità di convocazione e di esercizio del voto nonché lo svolgimento e le maggioranze necessarie per le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono regolate dal successivo art. 30.-----

-----ART. 21 - DIREZIONE REGIONALE-----

La Direzione regionale è l'organo esecutivo dell'Associazione.-----

Ha il compito di coordinare tutte le attività del CNSAS FVG ODV ed è responsabile dell'amministrazione e del patrimonio dello stesso. La Direzione regionale è composta dal Presidente regionale, che la presiede, dai Vice Presidenti regionali, dai Delegati, dai Vice Delegati di Zona. Partecipano ai lavori della Direzione regionale i rappresentati aggiuntivi per l'Assemblea nazionale, senza diritto di voto.-----

La Direzione regionale si riunisce in via ordinaria almeno 4 (quattro) volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente regionale reputi necessario esaminare problemi e assumere decisioni di particolare importanza in ordine all'organizzazione e alla gestione del CNSAS FVG ODV. Le deliberazioni sono vincolanti per i Consigli di Zona e per le Stazioni di Soccorso, qualora non confliggenti con le delibere degli organi superiori.-----

Le funzioni della Direzione regionale sono:-----

a) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle linee programmatiche del CNSAS FVG ODV approvate dall'Assemblea regionale, in base alle linee di indirizzo dell'Assemblea e della Direzione nazionale del CNSAS e nel rispetto dei compiti previsti dall'art. 5 del presente statuto;-----

b) pianificare e attuare i criteri generali di organizzazione del CNSAS FVG ODV, anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti regionali approvati dall'Assemblea regionale;-----





- c) promuovere studi e curare la diffusione di informazioni relative all'attività di soccorso alpino e speleologico, con particolare riferimento alle finalità istitutive dello stesso ed alle tematiche legate alla cultura della prevenzione;-----
- d) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico in ambito regionale in collaborazione con le Scuole nazionali del CNSAS e le Scuole regionali del CNSAS FVG ODV;-----
- e) individuare i gruppi di lavoro e le commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità d'istituto;-----
- f) nominare i referenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni tecniche che possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione regionale sugli argomenti di loro competenza;-----
- g) nominare i Direttori e i Vice Direttori delle Scuole regionali del CNSAS FVG ODV;-----
- h) predisporre, nei limiti e con le modalità previste dallo statuto del CNSAS, contratti, convenzioni e protocolli con Enti pubblici e privati e con la Pubblica Amministrazione in genere;-----
- i) predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione, oltre a predisporre e trasmettere i rendiconti economico-finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale o secondo le necessità determinate da rapporti convenzionali o secondo le precipue necessità dell'Associazione stessa;-----
- j) proporre all'Assemblea regionale le modifiche al presente Statuto ai sensi del successivo art. 39;-----
- k) provvedere all'assunzione dei dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e la mansione, nonché provvedere all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri soci, secondo le disposizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi ai soci del CNSAS;-----
- l) commissariare una Stazione di Soccorso ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto;-----
- m) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;-----
- n) svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge, nonché tutte le altre funzioni e disposizioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare, dagli altri Regolamenti del CNSAS, oltre che dal presente Statuto e dai rego-

Supera

lamenti dell'Associazione.-----

Le modalità di convocazione e di esercizio del voto nonché lo svolgimento e le maggioranze necessarie per le deliberazioni sono regolate dal successivo art. 31.-----

-----ART. 22 - PRESIDENTE REGIONALE-----

Il Presidente regionale è il legale rappresentante dell'Associazione, ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni del Presidente nazionale, della Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale del CNSAS.-----

Il Presidente regionale risponde, per il suo operato, all'Assemblea regionale e al Presidente nazionale e svolge di norma le seguenti funzioni:---

a) convocare e presiedere l'Assemblea regionale e la Direzione regionale dando esecuzione alle deliberazioni di entrambi gli organi;-----

b) sovrintendere l'organizzazione del Servizio coordinando e dirigendo le attività addestrative e operative, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale;-----

c) dirigere le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;-----

d) sovrintendere la formazione, per quanto di competenza, e l'attività operativa di elisoccorso nell'ambito dei protocolli operativi e delle procedure previste con il Servizio sanitario regionale;-----

e) sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni;-----

f) sovrintendere l'attività delle Scuole regionali, dei gruppi e delle commissioni tecniche;-----

g) rappresentare l'Associazione nei rapporti, anche operativi, con autorità, istituzioni e soggetti pubblici e privati, curando all'interno della regione la stipula di convenzioni, protocolli d'intesa ed operativi, dichiarazioni di principio e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine di promuovere, intensificare e finanziare le attività, secondo le finalità del presente statuto;-----

h) curare gli interessi e i rapporti con gli altri Servizi regionali e provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico;-----

i) proporre richieste di finanziamento per progetti tesi allo sviluppo del CNSAS FVG ODV a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo nulla osta della Direzione nazionale del CNSAS per quelli di carattere nazionale e

F. M. Angelini





sovrana nazionale;-----

j) operare alle dirette dipendenze del Presidente nazionale del CNSAS in occasione di calamità che richiedano il coinvolgimento del Corpo, quale struttura operativa nazionale della Protezione Civile, agli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;-----

k) curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale del CNSAS, mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti;-----

l) curare e mantenere i rapporti con enti e associazioni che, a vario titolo, sono connessi alla pratica alpinistica, speleologica, escursionistica e di tutte quelle connesse alle attività ludico, sportive e ricreative svolte nel contesto del territorio di pertinenza;-----

m) trasmettere alla Direzione nazionale gli atti che necessitano di approvazione e/o specifiche deroghe da parte degli organi superiori;-----

n) predisporre e trasmettere annualmente al Presidente nazionale del CNSAS l'elenco degli iscritti al CNSAS FVG ODV, oltre ai nominativi delle persone a cui conferire eventuali onorificenze nazionali del CNSAS.-----

Il Presidente regionale è affiancato da 2 (due) Vice Presidenti regionali di cui uno proveniente preferibilmente dal percorso formativo speleologico.-----

Uno dei due Vice Presidenti assume le funzioni vicarie su indicazione espressa dell'Assemblea regionale.-----

I Vice Presidenti regionali coadiuvano il Presidente regionale in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente regionale vicario lo sostituisce in casi di assenza o impedimento senza necessità di apposita delega.-----

-----ART. 23 - ZONE DI SOCCORSO-----

La Regione Friuli Venezia Giulia, allo stato, è ripartita in due Zone di soccorso, una di Soccorso Alpino ed una di Soccorso Speleologico, facenti rispettivamente capo alle seguenti aree:-----

a) 1^ Zona - "Delegazione Alpina", comprendente l'intero territorio regionale;-----

b) 2^ Zona - "Delegazione Speleologica", comprendente l'intero territorio regionale.-----

Le citate Zone operano in completa sinergia e totale intesa per il raggiungimento comune delle finalità di cui all'art. 5 del presente Statuto.-----

Supremo

-----ART. 24 - CONSIGLI DI ZONA-----

Il Consiglio di Zona è l'organo volto all'organizzazione generale delle attività della Zona di Soccorso e delle Stazioni di Soccorso, al loro coordinamento e, attraverso le scuole tecniche regionali e nazionali, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico, oltre ad ogni altra azione necessaria al raggiungimento delle finalità d'istituto e agli obblighi di legge.

Il Consiglio di Zona è composto dal Delegato di Zona, che lo presiede, dai due Vice Delegati di Zona, dai Capi Stazione e dai Vice Capi Stazione vicari, tutti aventi diritto di voto.

Il Consiglio di Zona si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno ed ogni qualvolta il Delegato ritenga necessario esaminare problemi e assumere decisioni di particolare importanza in ordine all'organizzazione e alla gestione della Zona di Soccorso.

Le deliberazioni sono vincolanti per le Stazioni di Soccorso, purché non siano in conflitto con quelle degli organi superiori.

Le funzioni del Consiglio di Zona sono:

- a) eleggere e revocare il Delegato e i Vice Delegati di Zona;
- b) pianificare le attività della Zona di soccorso specie in campo operativo, addestrativo e formativo di competenza, nonché programmare il corretto ed ottimale utilizzo delle attrezzature e dei mezzi assegnati alla stessa;
- c) proporre alla Direzione regionale l'istituzione o lo scioglimento di una Stazione nel proprio ambito territoriale, la quale sottoporrà tale proposta all'Assemblea regionale;
- d) valutare il territorio di competenza delle Stazioni di Soccorso;
- e) elaborare proposte negli ambiti di proprio interesse alla Direzione regionale o provinciale;
- f) predisporre e approvare il rendiconto della Zona.

Tutte le riunioni del Consiglio di Zona dovranno essere verbalizzate e il verbale dovrà essere inviato alla Direzione regionale.

Ulteriori funzioni del Consiglio di Zona sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS.

Tutti i soci possono assistere ai Consigli di Zona.

Le modalità di convocazione e di esercizio del voto nonché lo svolgimento e le maggioranze necessa-





rie per le deliberazioni sono regolate dal successivo art. 31.-----

-----ART. 25 - DELEGATO DI ZONA-----

Il Delegato di Zona è il responsabile e il rappresentante della Zona di Soccorso.-----

Il Delegato di Zona risponde in via diretta al Presidente regionale e svolge le seguenti funzioni:-----

- a) dirigere la complessiva attività della Zona di Soccorso;-----
- b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza in stretto raccordo con i Capi Stazione, rappresentando le varie esigenze al Presidente regionale;-----
- c) coordinare i Capi Stazione della sua Zona di competenza nelle attività di soccorso in cui operano congiuntamente almeno due Stazioni o in altre fattispecie operative di particolare importanza e gravità, previo raccordo con il Presidente;-----
- d) amministrare e rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Zona, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Zona stessa in nome e per conto del CNSAS FVG ODV;
- e) mantenere nella zona di competenza i contatti e i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora necessario, gli atti su specifica delega o procura da parte del Presidente regionale;-----
- f) predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del CNSAS o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e la documentazione necessaria per la redazione del bilancio;-----
- g) emettere provvedimenti cautelari ed urgenti di propria competenza.-----

Il Delegato di Zona è affiancato da due Vice Delegati di Zona, di cui uno vicario.-----

I Vice Delegati di Zona coadiuvano il Delegato di Zona in tutte le sue funzioni.-----

Il Vice Delegato di Zona vicario lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, senza necessità di delega.-----

-----ART. 26 - STAZIONI DI SOCCORSO-----

I soci del CNSAS FVG ODV sono inquadrati, su base territoriale, in Stazioni di Soccorso e, rispettivamente, in Stazioni di Soccorso Alpino e Stazioni di Soccorso Speleologico. Ogni Stazione è composta da un minimo di 12 (dodici) soci.-----

Alle Stazioni di Soccorso spetta l'organizzazione

Supponendo

del personale e l'intervento diretto di soccorso nel territorio di competenza.-----
Una Stazione di Soccorso viene istituita, accorpata o sciolta con delibera dell'Assemblea regionale, su proposta della Direzione regionale.-----
La Stazione di Soccorso delibera sugli argomenti di propria competenza tramite l'Assemblea di Stazione.-----
L'Assemblea di Stazione è costituita dal Capo Stazione, che la presiede, da due Vice Capi stazione e da tutti i soci regolarmente iscritti alla Stazione di Soccorso.-----
Essa viene convocata almeno 4 (quattro) volte all'anno dal Capo Stazione o ogni qualvolta si renda necessario esaminare problemi e assumere decisioni di particolare importanza in ordine all'organizzazione e alla gestione della Stazione di Soccorso.-----
Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci e aspiranti soci della Stazione di Soccorso.-----
La funzione dell'Assemblea di Stazione è eleggere e revocare il Capo Stazione e i due Vice Capo Stazione, di cui uno con funzioni vicarie. Ulteriori funzioni sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS.-----
Le modalità di convocazione e di esercizio del voto nonché lo svolgimento e le maggioranze necessarie per le deliberazioni sono regolate dal successivo art. 30.-----
-----ART. 27 - CAPI STAZIONE-----
Il Capo Stazione è il responsabile e rappresentante della Stazione di Soccorso.-----
Il Capo Stazione risponde in via diretta al Delegato di Zona ovvero al Presidente regionale e svolge le seguenti funzioni:-----
a) coordinare le complessive attività della Stazione di soccorso;-----
b) pianificare l'attività di addestramento dei propri soci;-----
c) dirigere, nel territorio di propria competenza, le operazioni di soccorso nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli vigenti, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi superiori e nell'osservanza della legislazione vigente;-----
d) mantenere i contatti con le autorità locali ed enti locali sul territorio di competenza, senza facoltà di stipulare atti in assenza di specifica delega o procura da parte del Presidente regionale;-----
e) provvedere all'organizzazione dei soci della





Stazione di Soccorso in base alle specifiche necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni dell'Assemblea di Stazione e quelle degli organi superiori;-----

f) amministrare e rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Stazione stessa in nome e per conto del CNSAS FVG ODV;-----

g) proporre al Presidente regionale i soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati soccorritori emeriti;-----

h) predisporre e trasmettere tutti gli atti richiesti dagli Organi superiori dell'Associazione ovvero da quanto previsto dai Regolamenti dell'Associazione;-----

i) provvedere alla compilazione, su apposito supporto, di tutti i rapporti di intervento di soccorso, completi in ogni loro parte, e alla loro trasmissione al Delegato di Zona per la validazione;-----

j) trasmettere alla Zona di Soccorso gli atti e la documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio;-----

k) emettere provvedimenti cautelari ed urgenti di propria competenza.-----

Il Capo Stazione è affiancato da due Vice Capo Stazione, di cui uno solo vicario. I Vice Capi Stazione coadiuvano il Capo Stazione in tutte le sue funzioni.-----

Il Vice Capo Stazione vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, senza necessità di delega.-----

-ART. 28 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE-

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, su proposta della Direzione regionale, dall'Assemblea regionale che ne stabilisce l'eventuale compenso.-----

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile relativo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.-----

I componenti dell'Organo di controllo, che non possono essere soci del CNSAS FVG ODV, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.-----

Nel caso di nomina di un Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posse-

Supra

duti da tutti i componenti.-----

L'affidamento dell'incarico all'Organo di controllo ed ove previsto del revisore legale è di 3 (tre) esercizi ed è rinnovabile per un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.-----

L'Organo di controllo esercita, inoltre, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. L'Organo di controllo o individualmente i suoi singoli componenti possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alla Direzione regionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Qualora siano superati i limiti stabiliti dall'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo, al superamento dei suddetti limiti, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

L'Organo di controllo, se collegiale, si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque prima dell'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.-----

Alla scadenza del mandato i poteri dell'Organo di controllo si intendono prorogati sino alla nomina dei successori.-----

ART. 29 - CARICHE ELETTIVE: NOMINA - DURATA - DIMISSIONI

Le cariche elettive dell'Associazione sono:-----

- a) il Presidente regionale e i suoi Vice;-----
- b) il Delegato di Zona e i suoi Vice;-----
- c) il Capo Stazione e i suoi Vice;-----
- d) i rappresentanti aggiuntivi all'Assemblea nazionale;-----

Ogni socio, in possesso di una qualifica tecnica

F. M. Angelo





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

prevista dai Piani formativi del CNSAS, in applicazione alla Legge 21 marzo 2001 n. 74, può candidarsi ed essere eletto tra le suddette cariche, ad eccezione dell'Organo di controllo e di Revisione legale dei conti.-----

I rappresentanti aggiuntivi all'Assemblea nazionale, in base a quanto previsto dal Regolamento generale del CNSAS, sono soci, con caratteristiche idonee per la candidabilità, individuati dalla Direzione regionale ed eletti dall'Assemblea regionale. -----

La durata del mandato delle cariche sopraindicate è di 3 (tre) anni, rinnovabile per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.-----

Decorsi, consecutivamente, tutti i mandati previsti per le rispettive cariche, la candidatura per la medesima carica non è consentita, se non è decorso un periodo di almeno 3 (tre) anni. Il mandato delle cariche si ritiene compiuto con il superamento di almeno 2/3 (due terzi) della durata triennale prevista.-----

Nel caso di dimissioni anticipate e sino ad indizione di nuove elezioni di una delle predette cariche (Presidente regionale, Delegato di Zona o Capo Stazione), le funzioni di carattere ordinario vengono affidate al rispettivo Vice vicario.-----

Nel caso di dimissioni contestuali del Capo e Vice Capo Stazione vicario le funzioni vengono assunte dal Delegato, mentre nel caso di dimissioni contestuali del Delegato e del Vice Delegato vicario le funzioni vengono assunte dal Presidente regionale sino a nuove elezioni per entrambi i casi.-----

La rispettiva Assemblea per l'elezione di tutte le cariche deve essere indetta entro 30 (trenta) giorni dalla data del termine del mandato o dalla data delle dimissioni anticipate, ad esclusione dell'Assemblea regionale per l'elezione del Presidente regionale che viene indetta entro 60 (sessanta) giorni.-----

I nuovi eletti, in caso di dimissioni anticipate, decadono alla scadenza naturale del mandato del dimissionario.-----

Le cariche elettive di cui sopra, ad eccezione del Rappresentante aggiuntivo all'Assemblea nazionale, sono tenute a partecipare all'apposito corso formativo per quadri previsto dal Regolamento generale del CNSAS; la mancata partecipazione al predetto corso determina la perdita dell'elettorato passivo per i mandati successivi al primo.-----

Ulteriori caratteristiche delle cariche e delle

Supremo

modalità elettive vengono disciplinate dallo statuto e dal Regolamento generale del CNSAS, atti ai quali si rimanda.

TITOLO 5 - CONVOCAZIONE - DIRITTO DI VOTO - SVOLGIMENTO - MAGGIORANZE - LIBRI SOCIALI

ART. 30 - ASSEMBLEA REGIONALE E ASSEMBLEA DI STAZIONE

L'Assemblea regionale è convocata dal Presidente regionale e l'Assemblea di stazione è convocata dal Capo Stazione.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:

- a) da un decimo degli aventi diritto di voto;
- b) dall'organo gerarchicamente superiore;
- c) dall'Organo di controllo.

La convocazione avviene mediante avviso contenente:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione;
- c) se l'Assemblea è ordinaria o straordinaria;
- d) le materie all'ordine del giorno;
- e) l'eventuale data di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione va inoltrato, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, ad ogni membro dell'Assemblea con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione. Tuttavia, in caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea.

Le Assemblee possono essere effettuate anche in collegamento audio/video attraverso piattaforme di comunicazione a distanza (videoconferenza e/o teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di poter regolare lo svolgimento della riunione, constatare con certezza e proclamare i risultati delle votazioni e delle deliberazioni, permettendo al segretario verbalizzante di raccogliere con chiarezza ogni intervento e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e all'eventuale votazione sincronica sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Nelle assemblee elettive e di revoca di cariche sociali, il diritto di voto viene esercitato a scrutinio segreto.

È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea (delega apponibile anche in calce all'avviso di convocazione), ma ciascun com-

F. M. M. M.





ponente l'Assemblea non può avere più di una delega.-----

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale oppure, per l'Assemblea regionale, un Notaio nei casi previsti dalla legge. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro delle adunanze.-----

Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti; il Presidente può ammettere l'intervento all'Assemblea, in qualità di esperti, persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del voto.-----

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è legalmente costituita quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.-----

Le Assemblee ordinarie, di carattere elettivo, sono legalmente costituite, solo in prima convocazione, con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con la metà più uno dei voti dei presenti, con votazioni separate a scrutinio segreto, le rispettive cariche, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.-----

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie e sull'istituzione o scioglimento di una Stazione di Soccorso o sulla richiesta di istituzione o scioglimento di una Zona di soccorso, è legalmente costituita sia in prima sia in seconda convocazione quando sono presenti tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.-----

Nel caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento del CNSAS FVG ODV, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.-----

L'Assemblea straordinaria delibera, inoltre, su questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e delibera-

Superiore

tivi sono quelli previsti per le modifiche statutarie.-----

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda allo Statuto e al Regolamento generale del CNSAS.-

ART. 31 - DIREZIONE REGIONALE E CONSIGLIO DI ZONA-

La Direzione regionale è convocata dal Presidente regionale e il Consiglio di Zona è convocato dal Delegato di Zona.-----

Le modalità di convocazione sono le stesse previste per l'Assemblea regionale e l'Assemblea di Stazione, salvo alcune eccezioni qui di seguito indicate:-----

a) per la Direzione regionale la convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione e, nei casi di indifferibile urgenza, almeno ventiquattro ore prima;-----

b) la Direzione regionale è validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di controllo ne siano informati e non vi si oppongano.--

Le modalità di esercizio del voto sono le stesse previste per l'Assemblea regionale e l'Assemblea di Stazione.-----

Solamente per il Consiglio di Zona è ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'organo (delega apponibile anche in calce all'avviso di convocazione), ma ciascun componente dell'adunanza non può avere più di una delega.----


L'organo prima di iniziare l'adunanza nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente dal segretario il quale verrà trascritto nel relativo libro delle adunanze.-----

Il Presidente svolge le stesse funzioni previste per l'Assemblea regionale e l'Assemblea di Stazione. La riunione della Direzione regionale può essere svolta anche in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni di cui al precedente articolo.-----

In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.-----

In seconda convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.-----

Nel caso di commissariamenti di una Zona di Soc-





corso o di una Stazione di Soccorso, la Direzione regionale è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.- Per quanto non espressamente richiamato si rimanda allo statuto e al Regolamento generale del CNSAS.-

-----ART. 32 - LIBRI SOCIALI-----

L'Associazione detiene ed aggiorna periodicamente anche in formato elettronico:-----

- a) il libro dei soci;-----
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea regionale e delle rispettive deliberazioni;-----
- c) il libro delle adunanze della Direzione regionale e delle rispettive deliberazioni;-----
- d) il libro delle adunanze del Consiglio di Zona e delle rispettive deliberazioni;-----
- e) il libro delle adunanze delle Stazioni di Soccorso e delle rispettive deliberazioni;-----
- f) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo e delle rispettive deliberazioni.-----

Il socio ha diritto di accedere ai libri con domanda prodotta in forma scritta, motivata e indicante l'uso che intende fare.-----

Le richieste di accesso agli atti, di cui all'ultimo comma del presente articolo, vengono richieste al responsabile dell'organo che li ha emessi ovvero al Presidente regionale.-----

-----TITOLO 6 - SEZIONE SOCCORRITORI GIOVANI-----

-----ART. 33 - SEZIONE SOCCORRITORI GIOVANI-----

È istituita, ai sensi dell'art. 12 dello statuto del CNSAS, la Sezione Soccorritori giovani con le precipue finalità di diffondere i principi ed i valori del CNSAS.-----

La Sezione Soccorritori giovani può essere istituita a livello di singola Zona di Soccorso e il suo funzionamento viene disciplinato dal Regolamento generale del CNSAS e dal Regolamento Soccorritori giovani. Resta inteso che le attività dei Soccorritori giovani vengono tutelate con le medesime condizioni assicurative applicate ai soci.---

-----TITOLO 7 - PATRIMONIO E BILANCIO-----

-----ART. 34 - PATRIMONIO-----

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per perseguire esclusivamente le suddette finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:-----

- a) tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;-----
- b) contributi dei soci;-----

Supplemento

- c) contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;-----
- d) redditi patrimoniali;-----
- e) erogazioni e contributi di cittadini;-----
- f) proventi di attività di fundraising;-----
- g) donazioni, legati, eredità con l'obbligo di destinare i beni e le loro rendite al conseguimento delle finalità istitutive;-----
- h) eccedenze di bilancio;-----
- i) ogni altra entrata prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.-----

Il patrimonio del CNSAS FVG ODV, nel momento in cui l'Associazione acquisterà la personalità giuridica, sarà composto dal:-----

1. Fondo di dotazione, rappresentato dal denaro e da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, che costituirà il patrimonio minimo necessario al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica. Il valore del Fondo di dotazione dovrà essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora diminuisse di oltre un terzo, in conseguenza di perdite, la Direzione regionale o, in caso di inerzia, l'Organo di controllo dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;-----
2. Fondo di gestione che comprenderà il valore di tutti gli altri beni.-----

Il patrimonio del CNAS FVG è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dall'art. 5 del presente statuto.-----

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietato distribuire ai soci e ai loro familiari, anche in modo indiretto, utili, proventi, avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.-----

Le entrate derivanti da attività secondarie e strumentali sono evidenziate nel documento di bilancio.-----

L'eventuale patrimonio immobiliare è inalienabile, salvo quanto previsto nello statuto del CNSAS e dal Codice Civile.-----

----ART. 35 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO----
L'esercizio finanziario è annuale e si chiude il





trentuno dicembre di ogni anno.-----

La redazione delle scritture contabili, il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e la tenuta dei libri sociali dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, oltre che dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, corredati dalla relazione dell'organo di revisione legale, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea regionale, rispettivamente, entro il 30 aprile (trenta), salvo particolare necessità per le quali vi può essere una proroga fino a 60 (sessanta) giorni, ed il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.-----

Su indicazione della Direzione regionale, l'Assemblea regionale delibera la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, nel rispetto dell'assenza di ogni fine di lucro e finalizzando lo stesso agli scopi istituzionali del CNSAS FVG ODV, ivi incluse le eventuali attivazioni previste nello specifico regolamento di cui al successivo art. 36 del presente Statuto.-----

Il bilancio consuntivo, una volta approvato dall'Assemblea regionale, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a cura della Direzione regionale.-----

Il CNSAS FVG ODV ottempera alla pubblicità e alla trasparenza prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.-----

-----ART. 36 - IL FONDO DI SOLIDARIETÀ-----

Nell'ambito del bilancio dell'Associazione viene istituito un Fondo di Solidarietà finalizzato all'esclusivo sostegno dei familiari dei soci del CNSAS FVG ODV, delle unioni di fatto purché conviventi more uxorio e delle altre iniziative di carattere umanitario derivate da eventi riconosciuti di grave o estrema gravità, espressamente previste dal Regolamento modalità di attivazione del Fondo di solidarietà.-----

Spetta esclusivamente all'Assemblea regionale assumere e deliberare sull'utilizzo del Fondo di solidarietà.-----

TITOLO 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - COMMISSARIAMENTO - MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento -
-----REGOLAMENTI- ARBITRATO-----

SupraBull

-----ART. 37 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI-----

Il socio che si rende responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso di tutte le attività associative o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dello stesso CNSAS FVG ODV o del CNSAS, a seconda della gravità dei casi, può essere sanzionato mediante richiamo, ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dall'appartenenza al Corpo ed esclusione, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del CNSAS.-----

-----ART. 38 - COMMISSARIAMENTO-----

Nei casi di particolare gravità che coinvolgessero la struttura organizzativa del CNSAS FVG ODV, di una Zona di Soccorso o di una Stazione di Soccorso, è possibile nominare un Commissario, i cui compiti, poteri e durata dell'incarico sono descritti nel Regolamento generale del CNSAS. Il commissariamento di una Stazione di Soccorso spetta alla Direzione regionale.-----

ART. 39 - APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE -

-----SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

Le modifiche al presente statuto devono essere anzitempo sottoposte all'approvazione della Direzione nazionale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto del CNSAS, e successivamente deliberate dall'Assemblea regionale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente Statuto e, infine, venir ratificato dalla stessa Direzione nazionale. -----

In caso di scioglimento per qualunque causa del CNSAS FVG ODV, compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo in favore di uno o più Servizi regionali del CNSAS iscritti al RUNTS e la cui individuazione è demandata all'Assemblea regionale, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'articolo 9 del citato D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.-----

-----ART. 40 - REGOLAMENTI-----

Per il corretto svolgimento della propria attività, l'Associazione si avvale, oltre che del presente statuto, dei seguenti Regolamenti approvati dall'Assemblea regionale:-----

- a) Regolamento generale del CNSAS FVG ODV;-----
- b) Regolamento per le deleghe di gestione e dei poteri di rappresentanza;-----
- c) Regolamento Economico Finanziario;-----
- d) Regolamento modalità di attivazione del Fondo di solidarietà;-----

F. M. M. M.





- e) Regolamento della Scuola regionale Tecnici Soccorso Alpino;-----
- f) Regolamento della Scuola regionale Tecnici Soccorso Speleologico;-----
- g) Regolamento Sezione Soccorritori giovani;-----
- h) ogni altro regolamento, diverso da quelli di natura tecnica e formativa, che si ritenga opportuno istituire per disciplinare un particolare settore di attività del CNSAS FVG ODV.-----

I Regolamenti di cui sopra, ad esclusione di quelli indicati dalle lettere b), c), d) e g) vengono predisposti dalla Direzione regionale ed approvati dall'Assemblea regionale in seduta ordinaria o ratificati dalla stessa nella prima seduta utile quando adottati dalla Direzione regionale in via d'urgenza.-----

Gli atti di cui alle lettere a), e) e f) vengono approvati dall'Assemblea regionale, una volta che gli stessi abbiano ottenuto il vincolante parere della Direzione nazionale, anche in base al parere della Direzione della Scuola di riferimento per gli ultimi due, tenuto conto delle peculiarità del CNSAS FVG ODV e delle sue esigenze territoriali.--

-----ART. 41 - ARBITRATO-----

Per qualunque controversia che dovesse sorgere fra i soci, o fra i soci e gli organi, o fra gli stessi organi, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri del CNSAS, oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari di perdita della qualità di socio o di scioglimento del servizio di una Zona o di una Stazione di Soccorso, è esclusivamente ammesso il ricorso ad un Collegio di arbitri che procede secondo gli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.-----

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'articolo 810 del c.p.c. e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.-----

Le spese per la costituzione e il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.-----

-----NORME DI RINVIO -----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rimanda, oltre che allo statuto del CNSAS., al Regolamento Generale del CNSAS, al Regolamento Disciplinare del CNSAS, al Regolamento


per l'affidamento degli incarichi ai soci del
CNSAS, alle disposizioni contenute nel Codice Ci-
vile e nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.-----

-----NORMA TRANSITORIA-----

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo
l'approvazione dell'Assemblea regionale e a segui-
to della ratifica da parte della Direzione nazio-
nale del CNSAS. -----

SuproBale

Francesco Muzelo





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

-----ALLEGATO SUB A-----

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%.-----

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (font Gill Sans Nova Cond Bold) con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%);---

All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;-

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono cannocchiale sul lato sinistro, piccozza su entrambi i lati e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.-----


All'esterno: corona rosso P185C in separazione magenta 100%, giallo 100% con scritta in bianco.----

All'esterno: corona rosso P185C in separazione magenta 100%, giallo 100% con scritta in bianco.----



Supra

Francesco Mugel



SR CNSAS FRIULI VENEZIA GIULIA - DOTAZIONE AUTOMEZZI

ALLEGATO "C" AL N. 4365 DI RACC.

	Delegazione	Marca	Modello	Targa	Tipo veicolo	Anno imm.	Colore	Numero identificativo	Condizioni mezzo	note
1	I Zona alpina FVG	VolksWagen	Transporter Kombi	FT 113PG	F	2018	GIALLO		Ottimo	FS
2	I Zona alpina FVG	VolksWagen	Transporter 4motion	DA 417XD	F	2006	Bianco		Ottimo	MO
3	I Zona alpina FVG	Nissan	Navarra	DD 538HL	Pick up	2007	GIALLO		Ottimo	FA
4	I Zona alpina FVG	VolksWagen	Transporter 4motion	DP 940DS	F	2008	Bianco		Ottimo	PN
5	I Zona alpina FVG	LAND ROVER	110 Defender	ZA 891RJ	A	2009	Bianco		Ottimo	VA
6	I Zona alpina FVG	VolksWagen	Transporter 4motion	DW 526HN	F	2009	Bianco		Ottimo	UD
7	I Zona alpina FVG	Nissan	Navarra	DW 624HT	Pick up	2009	Bianco		Ottimo	CA
8	I Zona alpina FVG	Mercedes Benz	Vito 4matic	DW 971HN	F	2010	Bianco		Ottimo	FA
9	I Zona alpina FVG	VolksWagen	Transporter 4motion	EL 046GA	F	2012	Bianco		Ottimo	MA
10	I Zona alpina FVG	MAZDA		BW112WF	Pick up	2002	GIALLO		Buono	FA
11	I Zona alpina FVG	SUBURAU	Forester	EY478KM	SW	2015	GIALLO		Ottimo	TS
12	I Zona alpina FVG	HUMBAUR		XA850FL	Rimorchio	2016	---		Ottimo	MA
13	I Zona alpina FVG	VolksWagen	Transporter	FH151BH	F	2017	GIALLO		Ottimo	FA

S. B. B.

Allegato



